



ASSOCIAZIONE PROVINCIALE A.S.U.C. DEL TRENTINO

Provincia Autonoma di Trento



Il futuro degli Enti esponenziali delle collettività, titolari di proprietà collettiva, verso nuovi Statuti

Cavalese 2.12.2021

Pellizzano 17.12.2021

Taio 14.01.2022

Spiazzo 21.01.2022

Nogaredo 18.2.2022

Pozza di Fassa 4.3.2022

Bedollo 11.3.2022



ASSOCIAZIONE PROVINCIALE A.S.U.C. DEL TRENTINO

Provincia Autonoma di Trento

- **Introduzione a cura del Comitato Associazione provinciale ASUC**

Roberto Giovannini
Elvio Bevilacqua
Mauro Erlicher
Andrea Parisi
Bernardino Zulian

- **Relatori esterni**

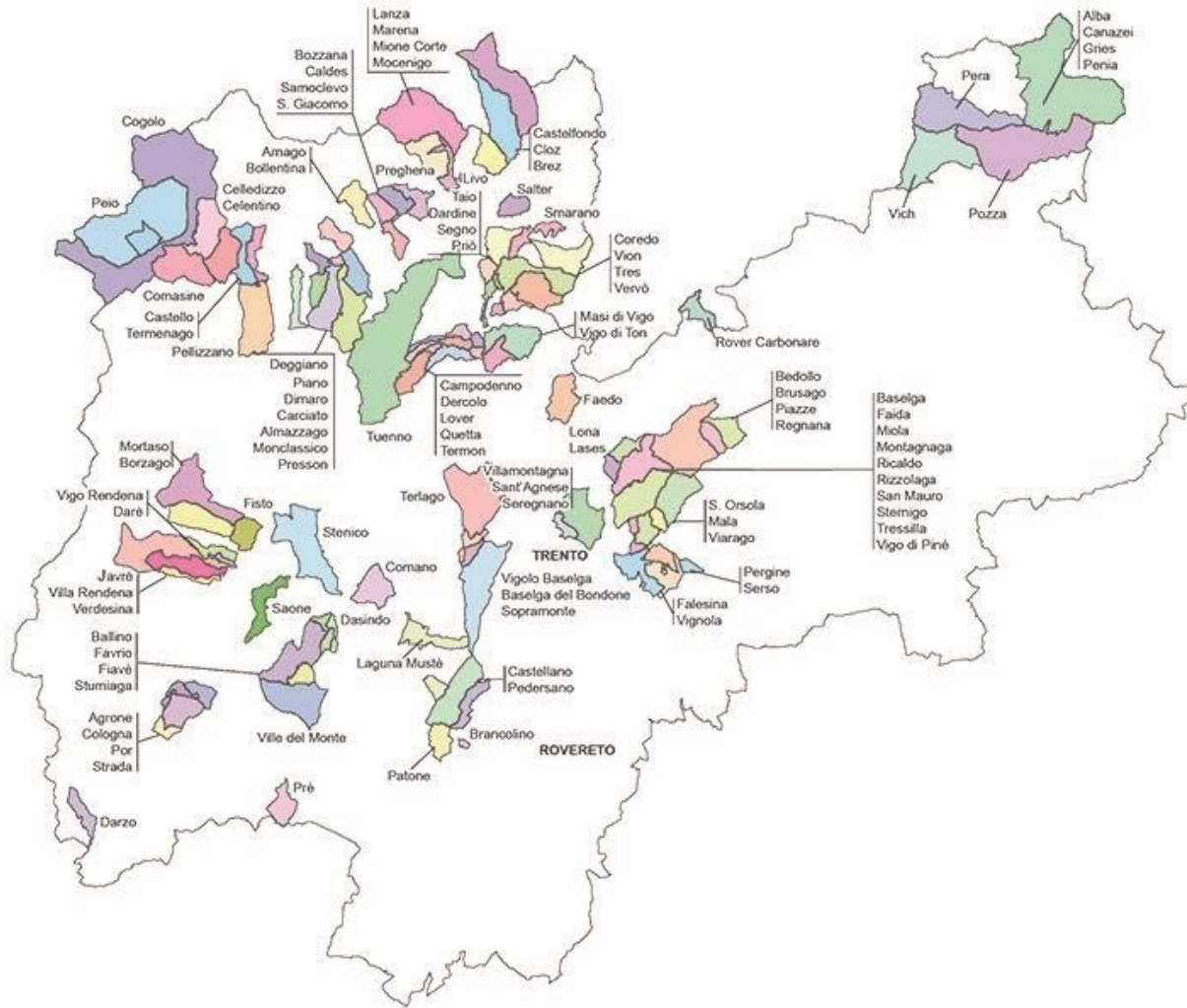
Alberto Chini - Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva
Lia Niederjaufner - Gruppo transfrontaliero di studiosi per il sostegno alle proprietà collettive delle Alpi orientali
Christian Zendri - Gruppo transfrontaliero di studiosi per il sostegno alle proprietà collettive delle Alpi orientali - Associazione Guido Cervati
Mauro Iob – Nucleo di supporto alla proprietà collettiva

- **Nuovi Statuti**

Elisa Tomasella - Dottore di ricerca in diritto agrario e ambientale italiano e comunitario
Francesca Sartori - Regola Grande di Mareson
Eva Maria Trettel - Magnifica Comunità di Fiemme
Robert Brugger



Proprietà collettive in trentino



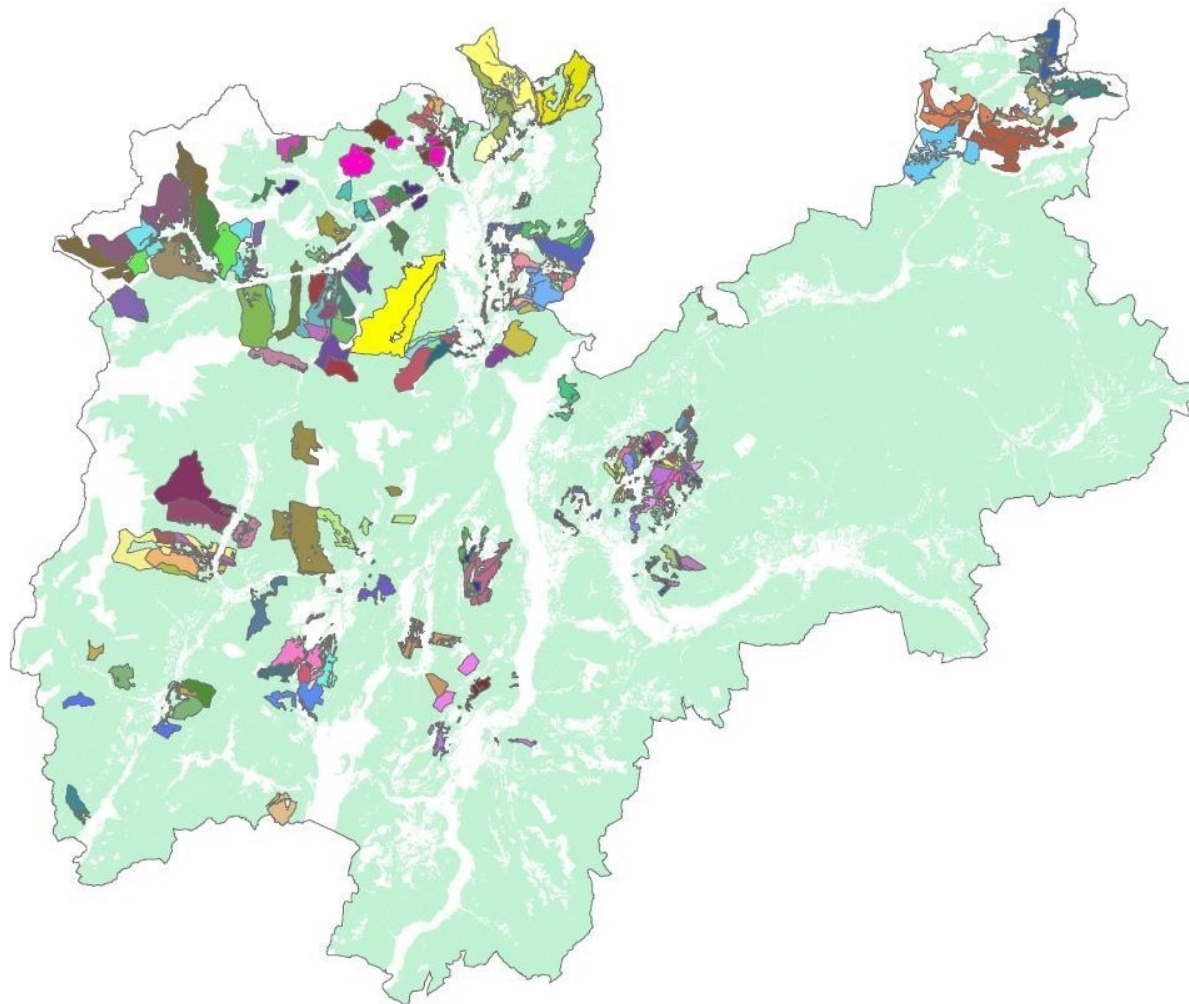
Enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico
Incaricato: Robert Brugger



ASSOCIAZIONE PROVINCIALE A.S.U.C. DEL TRENTINO

Provincia Autonoma di Trento

Proprietà collettive in trentino

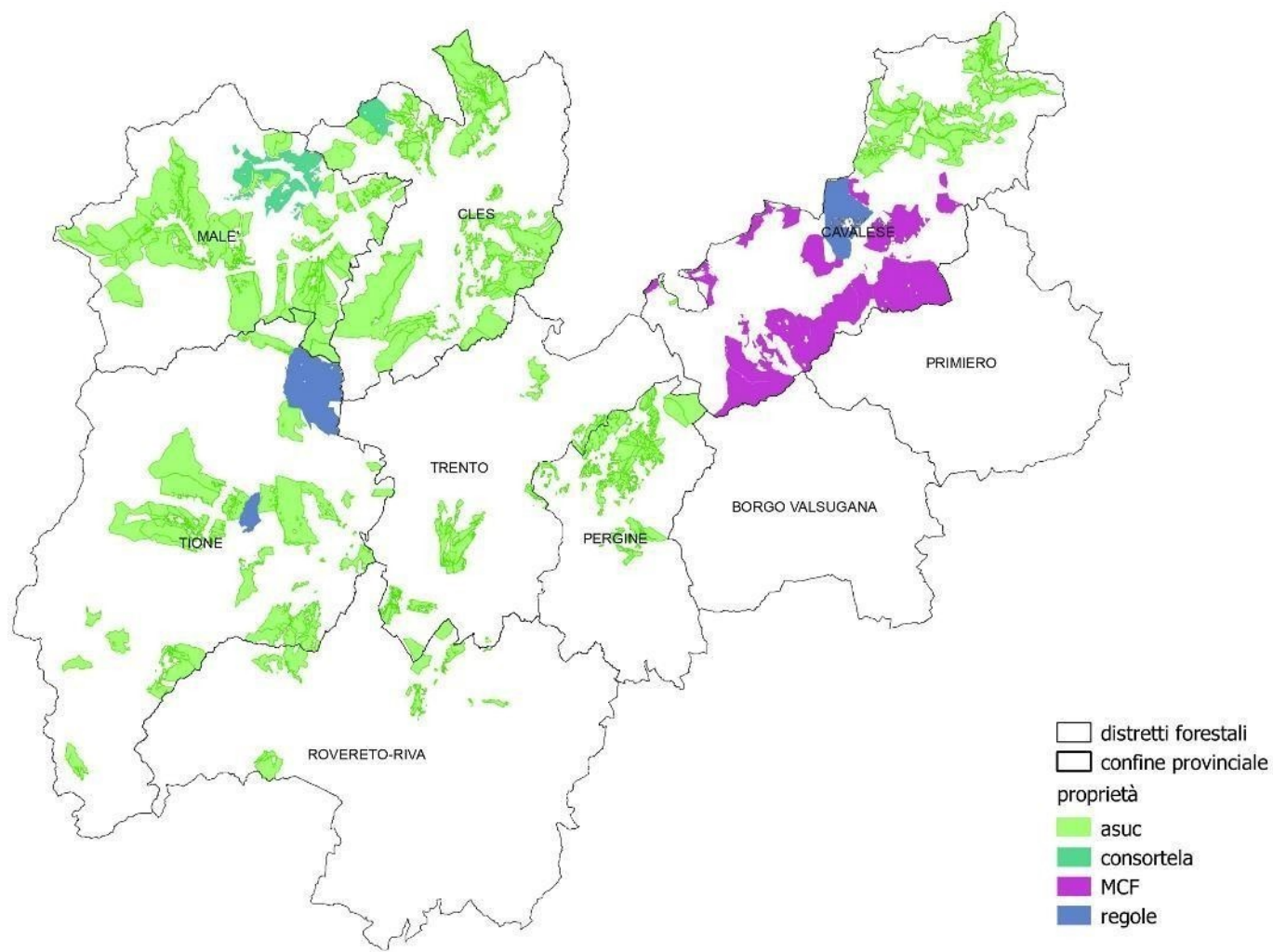


I boschi in Trentino ricoprono una superficie di 390.463 ettari, pari al 63% del territorio provinciale. Considerando il file delle proprietà forestali risulta che in Trentino:

- la superficie particellare pianificata è di 474.802 ha, di cui 73.912 ha (15,56%) in gestione alle A.S.U.C.
- la superficie boscata pianificata è di 354.997 ha, di cui 52.470 ha (14,78%) in gestione alle A.S.U.C.

Fonte dati Servizio Foreste e Fauna - Provincia autonoma di Trento. Elaborazione dati Associazione provinciale A.S.U.C

Proprietà collettive in trentino



Enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico
Incaricato: Robert Brugger



ASSOCIAZIONE PROVINCIALE A.S.U.C. DEL TRENTINO

Provincia Autonoma di Trento

Relazione sulla situazione economica, finanziaria e forestale delle A.S.U.C. del Trentino

A.S.U.C. con entrate da gestione **legname** superiori al 50% delle entrate ordinarie (66 A.S.U.C.)

A.S.U.C. con entrate da gestione delle **concessioni** superiori al 50% delle entrate ordinarie (34 A.S.U.C.)



Gestione ordinaria (entrate) A.S.U.C. legname	4.000.000 €
Gestione ordinaria (entrate) A.S.U.C. concessioni	2.200.000 €
TOTALE gestione ordinaria (entrate) A.S.U.C. TN	6.200.000 €

Relazione sulla situazione economica, finanziaria e forestale delle A.S.U.C. del Trentino

Dai dati di bilancio raccolti risulta che le spese per la gestione del personale relativo alle 110 A.S.U.C. ammontano a circa 400.000,00- 450.000,00 Euro annui. Una media quindi di circa 4.000 Euro annui per ogni A.S.U.C.



Relazione sulla situazione economica, finanziaria e forestale delle A.S.U.C. del Trentino

Spese fisse

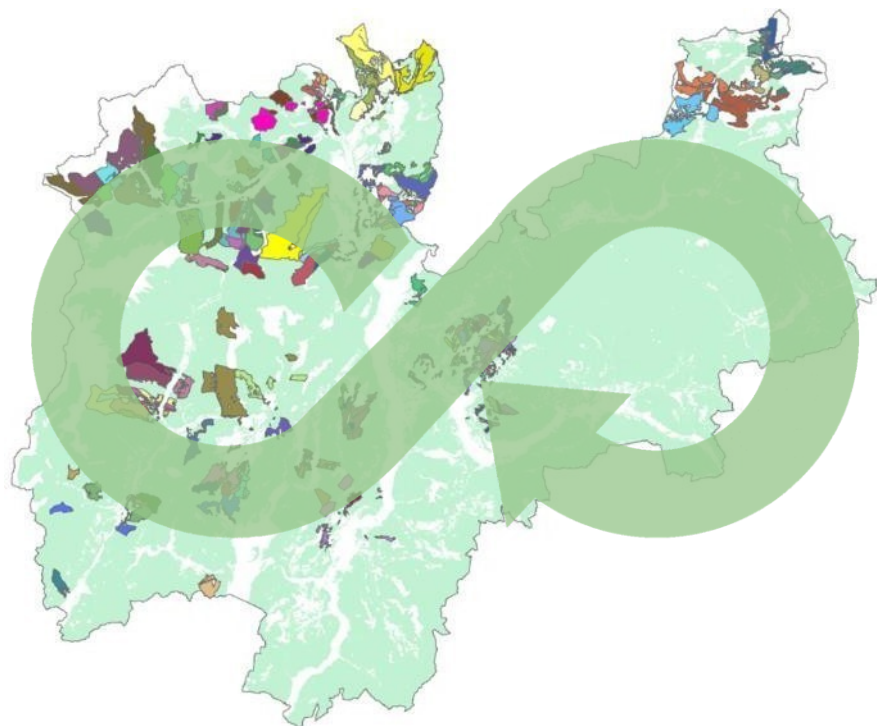
"SPESE FISSE" RELATIVE ALLE SPESE ORDINARIE	2017	2018	2019	TOTALE
Compenso al revisore dei conti	(61.569)	(56.322)	(60.265)	(178.156)
Assicurazioni per gli amministratori	(38.619)	(38.130)	(37.223)	(113.972)
Stipendi al personale	(611.875)	(596.871)	(586.021)	(1.794.766)
Indennità e rimborso spese per missioni	(9.063)	(9.849)	(11.445)	(30.357)
Spese per la sicurezza dlgs 626/94	(14.705)	(12.827)	(11.641)	(39.173)
Spese per assicurazioni (furto-incendio...)	(150.961)	(166.882)	(186.215)	(504.058)
Spesa per adesione al Consorzio Forestale per vigilanza boschiva	(382.445)	(288.288)	(327.613)	(998.346)
TOTALE	(1.269.239)	(1.169.169)	(1.220.422)	(3.658.830)

Totale gestione ordinaria (entrate) A.S.U.C. TN **6.200.000 €**

Totale gestione ordinaria (uscite) A.S.U.C. TN **1.200.000 €**

TOTALE gestione ordinaria A.S.U.C. TN **5.000.000 €**

Relazione sulla situazione economica, finanziaria e forestale delle A.S.U.C. del Trentino



Investimenti sul territorio

Economia Circolare

Le entrate da gestione ordinaria annua delle A.S.U.C. ammontano a circa 5.327.229 €

gli investimenti annui sul territorio (gestione del patrimonio, stipendi, imposte, etc) ammontano a 5.089.773 €

TIPO	MACROVOCE ASUC	2017	2018	2019
	RISULTATO GESTIONE ORDINARIA	5.327.229	4.671.782	6.111.889
	SUBTOTALE CONTRIBUTI RIVERSATI SUL TERRITORIO	(5.089.773)	(4.757.362)	(4.638.604)

Relazione sulla situazione economica, finanziaria e forestale delle A.S.U.C. del Trentino

Gestione ordinaria e straordinaria



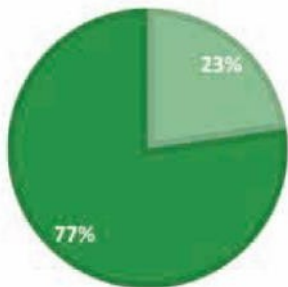
Dal grafico sopra riportato risulta evidente che a seguito della tempesta Vaia le entrate da legname per le A.S.U.C. si sono di molto ridotte rispetto alla situazione pre Vaia.

Relazione sulla situazione economica, finanziaria e forestale delle A.S.U.C. del Trentino

Negli ultimi 5 anni solo il 23% delle A.S.U.C. ha potuto usufruire di un contributo minimo da altri enti per la gestione del patrimonio o attività connesse

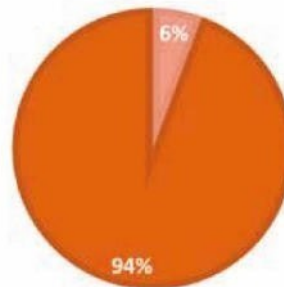
IL VOSTRO ENTE HA POTUTO USUFRUIRE DI CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER LA MANUTENZIONE DEI PROPRI BENI (EDIFICI O ALTRO) NEGLI ULTIMI 5 ANNI (2015-2020)

■ sì ■ no



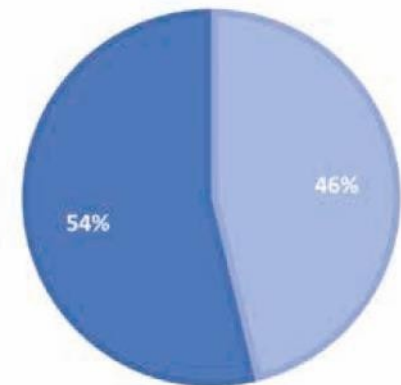
IL VOSTRO ENTE HA POTUTO USUFRUIRE DI CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE DI CUI SOPRA NEGLI ULTIMI 5 ANNI (2015-2020)?

■ sì ■ no



IL VOSTRO ENTE HA ESEGUITO INTERVENTI DIRETTI CON FONDI PAT-PSR NEGLI ULTIMI 5 ANNI (2014-2020)?

■ no ■ sì



Relazione sulla situazione economica, finanziaria e forestale delle A.S.U.C. del Trentino



Misura 8.5.1

Interventi selvicolturali di miglioramento strutturale e compositivo, non remunerativi
Lavori di miglioramento paesaggistico:
costo dell'intervento 41.205,00 Euro

Finanziati con 33.745,00 Euro di contributo PSR e per il restante con il recupero dell'Iva a credito

Misura 441

Recupero habitat in fase regressiva

Lavori di realizzazione pozza abbeveraggio: costo dell'opera 38.720,00 Euro

Finanziati con 27.800,00 Euro di contributo PSR e per il restante con fondi dell'Asuc



Malga Nardis

Relazione sulla situazione economica, finanziaria e forestale delle A.S.U.C. del Trentino

Le A.S.U.C. forniscono ai censiti legna da ardere e legname da opera (uso interno) che, di fatto, sono una fonte di sostentamento per gli stessi. **La legna da ardere** spesso è la principale fonte di riscaldamento delle case degli aventi diritto

Il legname da rifabbrico (uso interno) viene fornito dalle A.S.U.C. agli aventi diritti solitamente a titolo gratuito o a prezzo agevolato. Si tratta di un contributo indiretto per la manutenzione straordinaria o per la costruzione dell'edificio di proprietà, generalmente considerando solo l'abitazione di residenza. È legname di buona qualità che proviene dai tagli del bosco e che viene sottratto alla ripresa annuale dell'Ente



Amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico

L. 16 giugno 1927, n. 1766 di conversione r.d. 751 del 1924 sul riordinamento degli usi civici nel Regno

Art. 26.

I terreni di uso civico dei Comuni e delle frazioni e quelli delle associazioni, sia che passino ai Comuni od alle frazioni, sia che restino alle associazioni stesse, debbono essere aperti agli usi di tutti i cittadini del Comune o della frazione. Qualora per disposizioni speciali di leggi anteriori o per sentenze passate in giudicato fosse stato assicurato un diritto particolare ad alcune categorie di persone, il Ministero dell'economia nazionale, d'accordo col Ministero dell'interno, potrà stabilire i provvedimenti che secondo le circostanze si riterranno opportuni.

I terreni suddetti di originaria appartenenza delle frazioni e gli altri che ad esse passeranno in seguito ad affrancazione o per effetto dell'art. 25, saranno amministrati dalle medesime, separatamente da altri, a norma della legge comunale e provinciale, a profitto dei frazionisti, qualunque sia il numero di essi. Con le norme della stessa legge saranno amministrati i beni delle associazioni conservate.

Legge 17 aprile 1957, n. 278. Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali

Art. 1.

All'amministrazione separata dei beni di proprietà collettiva della generalità dei cittadini abitanti nel territorio frazionale provvede un Comitato di cinque membri eletti nel proprio seno, dalla generalità dei cittadini residenti nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali. Il Comitato dura in carica quattro anni.

Amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico

Legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1

Art. 1

L'amministrazione dei beni comunali e frazionali di uso civico, contemplati nell'art. 26 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e nell'art. 61 del regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, è regolata, nella provincia di Trento, dalle norme della presente legge.

Art. 2

...Tuttavia, qualora la maggioranza dei capifamiglia di una frazione ne faccia richiesta, l'amministrazione sarà affidata al consiglio comunale, che dovrà attenersi alle norme di cui all'articolo precedente, al fine di assicurare che i beni vengano amministrati, separatamente da qualsiasi altro, ad esclusivo profitto dei frazionisti interessati, salvo in ogni caso il disposto dell'art. 8 (3)

Art. 5

Nell'esercizio delle sue funzioni il comitato di amministrazione separata può servirsi del personale addetto all'ufficio comunale. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza di voti nel modo e con gli effetti previsti dalla legge comunale e provinciale per i consigli comunali. Esse verranno pubblicate e sottoposte al controllo della Giunta provinciale nei modi stabiliti per le deliberazioni comunali. Le sedute sono pubbliche.....

Art. 6

La frazione con amministrazione separata concorre, dopo soddisfatti i diritti della popolazione, nel sopportare le spese generali del comune; a questo effetto essa assegna al comune un contributo annuo, calcolato in base alle proprie rendite e necessità ordinarie, tenuto conto anche dell'efficienza numerica e della capacità contributiva della popolazione frazionale. L'ammontare del contributo viene concordato col sindaco, salvo ratifica del consiglio comunale; non raggiungendosi l'accordo la vertenza viene rimessa alla Giunta provinciale che decide definitivamente.

Amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico

UFFICIO DEL...
DELLA R. PRETURA...
PRESENTATO
addi 18 APR. 1938
Il Commissario

Commissariato Usi Civ. - Trento
Pery. al: 30.4.38
Prot. N. 561/38 Pos. N. 4/38
No Circale 810/38

Prot.n. 181/38 Pes.n. 71/28 Rep.n. 601

Il R. Commissario per la liquidazione degli
usi civici per le Province di Trento e di Bolzano,
con sede in Trento, ha emanato il seguente
DECRETO DI ASSEGNAZIONE
di terre e di indicazione degli usi civici.

VISTI gli atti del procedimento avviato di
ufficio e diretto all'accertamento della proprietà
demaniale della frazione AVIO CAPOLUOGO
del Comune di Avio.

PREMESSO :
che all'udienza tenutasi nella sede comunale di
Avio il giorno 15 del mese di ottobre 1937 A XVI

20.20
0.20
20.40
15
20.55
102.40
10 FEB. 1938
m. c. H. p. r. o

L. 16 giugno 1927, n. 1766 - Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 ottobre 1927, n. 228.
Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751.

Legge 20 novembre 2017, n. 168 Norme in materia di domini collettivi

28-11-2017

GAZZETTA UFFICIALE DEL

Art. 1.

(Riconoscimento dei domini collettivi).

1. In attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e 43 della Costituzione, la Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie:
 - a) soggetto alla Costituzione;
 - b) dotato di capacita' di autonormazione, sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale;
 - c) dotato di capacita' di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprieta' collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale;
 - d) caratterizzato dall'esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprieta' terreni ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprieta' pubblica o collettiva.
2. Gli enti esponentziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.

Legge 20 novembre 2017, n. 168 Norme in materia di domini collettivi

Art. 2. *28-11-2017*
Competenza dello Stato

1. La Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento, in quanto:
- a) elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali;
 - b) strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
 - c) componenti stabili del sistema ambientale;
 - d) basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale;
 - e) strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvopastorale nazionale;
 - f) fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettività locali degli aventi diritto.

Art. 3. *LEGGE 20 novembre 2017, n. 168.*
Beni collettivi

6. Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h) , del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.

Legge 20 novembre 2017, n. 168 Norme in materia di domini collettivi

Art. 2.
Competenza dello Stato

2. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano. Le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore.



Statuti consuetudinari (trasmessi oralmente)

Statuti regolieri, *carte di regola*

Waldordnungen, regolamenti forestali

Periodo storico:

Dal XI–XII secolo al XIX secolo (1810 circa)

„Non sembra eccessivo affermare che le proprietà collettive ancora in vigore nell'ambito della provincia di Trento e le A.S.U.C. siano eredi degli antichi diritti esercitati nei confronti di questo territorio dalle comunità rurali o di villaggio fin dalle loro origini, che si perdono nel tempo e che oggi gli storici possono ricostruire solo per ipotesi.“

Dott. Mauro Nequirito

Legge 20 novembre 2017, n. 168 Norme in materia di domini collettivi

28-11-2017
Art. 3.

(Beni collettivi).

1. Sono beni collettivi:

a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;

2. I beni di cui al comma 1, lettere a) , b) , c) , e) e f) , costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico.

LEGGE 20 novembre 2017, n. 168.

Norme in materia di domini collettivi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Legge 20 novembre 2017, n. 168 Norme in materia di domini collettivi

28-11-2017
Art. 1.

Riconoscimento dei domini collettivi

c) dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale;

Art. 3.

Beni collettivi

3. Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'iusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.

Norme in materia di domini collettivi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Legge 20 novembre 2017, n. 168 Norme in materia di domini collettivi

SENTENZA N. 178

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

Peraltro, le disposizioni previste dagli artt. 37, 38 e 39 della legge reg. Sardegna n. 11 del 2017, oltre che emanate unilateralmente, riguardano una competenza che non appartiene, e non è mai appartenuta, alla **Regione autonoma della Sardegna**, poiché «nell'intero arco temporale di vigenza del Titolo V, Parte II, della Costituzione – sia nella versione antecedente alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), sia in quella successiva – e, quindi, neppure a seguito dei d.P.R. n. 11 del 1972 e n. 616 del 1977 [...], **il regime civilistico dei beni civici non è mai passato nella sfera di competenza delle Regioni**. Infatti, la materia “agricoltura e foreste” di cui al previgente art. 117 Cost., che giustificava il trasferimento delle funzioni alle Regioni e l’inserimento degli usi civici nei relativi statuti, mai avrebbe potuto comprendere la disciplina della titolarità e dell’esercizio di diritti dominicali sulle terre civiche» (sentenza n. 113 del 2018).

La competenza regionale nella materia degli usi civici deve essere intesa come legittimazione a promuovere, ove ne ricorrano i presupposti, i procedimenti amministrativi finalizzati alle ipotesi tipiche di sclassificazione previste dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’art. 26 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall’art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751) e dal relativo regolamento di attuazione (Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 recante «Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno»), nonché quelli inerenti al mutamento di destinazione.

Legge 20 novembre 2017, n. 168 Norme in materia di domini collettivi

SENTENZAN. 113

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

4.– La questione sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. è fondata. Questa Corte ha più volte affermato che l'ordinamento civile si pone quale limite alla legislazione regionale, in quanto fondato sull'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire nel territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti interprivati. **La materia dell'ordinamento civile, quindi, identifica un'area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale e comprende i rapporti tradizionalmente oggetto di disciplina civilistica** (ex plurimis, sentenze n. 123 del 2010, n. 295 del 2009 e n. 352 del 2001).

Se è innegabile che l'individuazione della natura pubblica o privata dei beni appartiene all'«ordinamento civile», deve concludersi che la disposizione censurata, nel disporre la descritta alienabilità, introduce una limitazione ai diritti condominiali degli utenti non prevista dalla normativa statale in materia, assegnando alle situazioni soggettive di coloro che hanno avuto rapporti patrimoniali con l'università agraria un regime, sostanziale e processuale, peculiare rispetto a quello specifico previsto dalle norme civilistiche e processuali altrimenti applicabile (sentenza n. 25 del 2007). La norma regionale censurata opera, dunque, nell'ambito della materia dell'«ordinamento civile» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e ne va di conseguenza dichiarata l'illegittimità costituzionale (sentenza n. 123 del 2010).

E d'altronde, nell'intero arco temporale di vigenza del Titolo V, Parte II, della Costituzione – sia nella versione antecedente alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), sia in quella successiva – e, quindi, neppure a seguito dei d.P.R. n. 11 del 1972 e n. 616 del 1977 precedentemente richiamati, **il regime civilistico dei beni civici non è mai passato nella sfera di competenza delle Regioni**. Infatti, la materia «agricoltura e foreste» di cui al previgente art. 117 Cost., che giustificava il trasferimento delle funzioni alle Regioni e l'inserimento degli usi civici nei relativi statuti, mai avrebbe potuto comprendere la disciplina della titolarità e dell'esercizio di diritti dominicali sulle terre civiche.

I diritti esercitati sui beni di uso civico hanno natura dominicale, come costantemente riconosciuto dal giudice della nomofilachia, secondo il quale, nei giudizi relativi all'accertamento e all'esistenza di beni del demanio civico, qualunque cittadino appartenente a quella determinata collettività è legittimato a svolgere intervento, «in quanto la sentenza emananda fa stato anche nei suoi confronti quale partecipe della comunità titolare degli usi o delle terre demaniali di cui si controverte» (da ultimo, Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 29 luglio 2016, n. 15938).

È esatto pertanto l'assunto del giudice rimettente e degli utenti intervenuti nel presente giudizio, secondo cui il regime dominicale degli usi civici attiene alla materia «ordinamento civile» di competenza esclusiva dello Stato.

L'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977, che ha trasferito alle Regioni soltanto le funzioni amministrative in materia di usi civici, non ha mai consentito alla Regione – e non consente oggi, nel mutato contesto del Titolo V della Parte II della Costituzione – di invadere, con norma legislativa, la disciplina dei diritti, estinguendoli, modificandoli o alienandoli.

Legge 20 novembre 2017, n. 168 Norme in materia di domini collettivi

SENTENZA N. 228

ANNO 2021

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

8- ...Ciò non esclude che un'utilizzazione modulare dei terreni pascolivi, su cui insistono diritti di uso civico e di proprietà collettiva, possa essere prevista e regolamentata dagli enti esponenziali, di cui si è sopra detto (in particolare sub punto 4.2.1.), o, in loro mancanza, dai Comuni in regime di amministrazione separata, nei limiti di compatibilità con la vocazione di tali assetti fondiari al godimento collettivo da parte delle comunità originarie

9 - ...Nel contesto del riformato Titolo V della Parte II della Costituzione, coniugato alla progressiva evoluzione degli assetti fondiari collettivi, di cui si è detto sopra, **la disciplina di questi ultimi appartiene ormai interamente alla materia «ordinamento civile» ed è tutta ricompresa nell'area della potestà legislativa esclusiva dello Stato.** Del resto la stessa legge n. 168 del 2017 prevede, con norma di carattere transitorio (art. 3, comma 7), che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, le Regioni esercitano le competenze ad esse attribuite nella disciplina delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate, ivi incluse le comunioni familiari montane. Decorso tale termine, ai relativi adempimenti provvedono con atti propri gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza.

28-11-2017

GAZZETTA UFFICIALE DEI

LEGGI ED ALTRI

LEGGE 20 novembre 2017, n. 168.

Norme in materia di domini collettivi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6:

Testo aggiornato al 28 dicembre 2021

Capo II

Amministrazione dei beni di uso civico

Art. 4

Forme di amministrazione dei beni

1. I beni di uso civico sono amministrati nelle forme previste da questo articolo.
2. All'amministrazione dei beni comunali di uso civico provvede il comune; ove siano costituite le circoscrizioni di decentramento ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino - Alto Adige), il comune può affidare l'amministrazione dei beni alla circoscrizione nel cui ambito territoriale ricadono i beni.
3. All'amministrazione dei beni frazionali di uso civico provvede:
 - a) un comitato eletto dagli aventi diritto;
 - a bis) un ente esponentiale delle collettività titolari con personalità giuridica di diritto privato in alternativa al comitato previsto dalla lettera a);
 - b) previo affidamento da parte degli aventi diritto, il comune, che può deputare, ove essa sia costituita, la circoscrizione nel cui ambito territoriale ricadono i beni;
 - c) il comune in assenza dell'ASUC o del soggetto previsto dalla lettera a bis).
- 3 bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), le amministrazioni separate dei beni di uso civico possono acquisire la personalità giuridica di diritto privato, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5 bis.

Legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6:

Testo aggiornato al 28 dicembre 2021

Capo II

Amministrazione dei beni di uso civico

Art. 5

Scelta della forma di amministrazione dei beni frazionali di uso civico

1. Nel caso previsto dall'articolo 4, comma 7, la forma di amministrazione dei beni frazionali di uso civico è scelta dagli aventi diritto mediante apposita consultazione, indetta dal sindaco entro sessanta giorni dalla richiesta. La consultazione si svolge almeno trenta giorni dopo la data dell'indizione e non oltre sessanta giorni dopo la medesima data. La consultazione si svolge la domenica o in un giorno festivo per almeno otto ore fra le ore sette e le ore ventidue. In caso di ritardo od omissione la Giunta provinciale esercita i poteri sostitutivi previsti dall'ordinamento vigente per i comuni.

2. La richiesta oggetto della consultazione è approvata se partecipa alla votazione almeno il 30 per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

5 bis. La procedura prevista dai commi 1, 2 e 3 trova applicazione anche per la scelta della forma di amministrazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a bis). In tal caso, il comune subentra, nell'ipotesi prevista dal comma 3, al soggetto previsto dalla lettera a bis) del comma 3 dell'articolo 4.

Legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6:

Testo aggiornato al 28 dicembre 2021

Capo II

Amministrazione dei beni di uso civico

Art. 12

Accesso ai benefici delle leggi provinciali

1. Ai fini del riconoscimento del ruolo delle ASUC e della loro valorizzazione nel contesto del territorio provinciale nell'ambito delle finalità di questa legge, le medesime sono ammesse ai benefici previsti dalle leggi provinciali, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle stesse. Questo comma si applica anche alla Magnifica comunità di Fiemme, alle Regole di Spinale e Manez e alle consortele riconosciute come associazioni agrarie di diritto pubblico.

1 bis. Le Regole di Spinale e Manez, la Magnifica Comunità di Fiemme, le consortele, le ASUC e gli enti esponenziali delle collettività titolari con personalità giuridica di diritto privato previsti dall'articolo 4, comma 3, lettera a bis), sono in ogni caso equiparate agli enti locali ai fini dell'ottenimento dei contributi provinciali, coerenti con le finalità di questa legge e diversi da quelli previsti dalla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale), anche per l'assunzione di spese in conto capitale.

ASUC Ente pubblico non economico?

***OGGETTO: Interpello 954-326/2015-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.
A.S.U.C. - PERGINE VALS.
Codice Fiscale 80017780224 Partita IVA 00880100227
Istanza presentata il 10/03/2015***

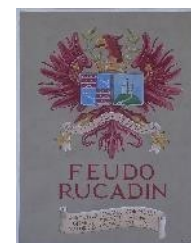
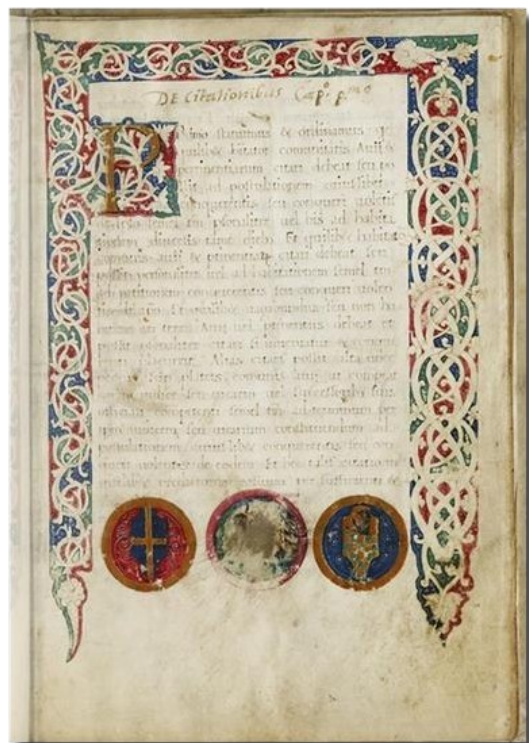
Sulla base di quanto sopra esposto, considerata la natura di ente pubblico non economico dell'A.S.U.C. della frazione di Pergine, si è dell'avviso che la stessa rientri tra le PA destinatarie della fatturazione elettronica.

Adempimenti burocratici:

Numero		Comune	ASUC	Regola	EDG	MCF
1	Codice IPA	SI	SI			NO - solo codice SDI
2	Fattura elettronica PA	SI	SI			NO - ordinaria
3	PagoPA	SI	SI			NO
4	MePA	SI	SI			NO
5	ME-PAT	SI	SI			NO
6	PCC	SI	SI			NO
7	ANAC (RUP, RASA; CEL, casellario delle imprese)	SI	SI			NO
8	SMART CIG	SI	SI			NO
9	CIG	SI	SI			NO
10	BDAP	SI	SI			NO
11	SICOPAT	SI	SI			NO
12	Corte dei Conti	SI	SI			NO
13	Censimento Auto PA	SI	SI			NO
14	E-Procurement (ISOV)	SI	SI			NO
15	Verifica inadempienza	SI	SI			SI
16	Principio rotazione incarichi	SI	SI			NO
17	Split Payment	SI	SI			NO
18	Amministrazione digitale	SI	SI			NO
19	Protocollo informatico	SI	SI			SU BASE VOLONTARIA
20	Conservazione digitale dati	SI	SI			SU BASE VOLONTARIA
21	Trasparenza e privacy	SI	SI			SI
22	Bilancio semplificato PA	SI	SI			NO
23	Bilancio armonizzato	SI	SI			NO
24	Fattura Elettronica B2B	SI	SI			SI
25	IVA	SI	SI			SI
26	IRPEF	SI	SI			SI
27	Gestione personale	SI	SI			SI
28	Documenti bilingui	SI	SI			NO - SALVO STATUTO

- I beni sono intavolati alle frazioni
- I titolari dei beni sono tutti i residenti della frazione
- Proprietà piena dei residenti
- Il Comitato o il Comune gestiscono i beni per conto dei residenti proprietari

Verso nuovi Statuti il futuro degli Enti Esponenziali titolari delle proprietà collettive



Enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico
Incaricato: Robert Brugger



ASSOCIAZIONE PROVINCIALE A.S.U.C. DEL TRENTO

Provincia Autonoma di Trento



ASSOCIAZIONE PROVINCIALE A.S.U.C. DEL TRENTINO
Provincia Autonoma di Trento



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Foto di sfondo per gentile concessione dell'ASUC di SAONE